



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata Esecuzione

COPIA

N. 24 del registro

Data 5 maggio 2021

Oggetto: Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx /2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 162.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:07 e s.s. in seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità telematiche ai sensi della determinazione n. 1 del 06.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale f.f. avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)", in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Amato Paola	presente	9) Ferraro Elisabetta	presente
2) Arnone Angelo	presente	10) La Barbera Francesco	presente
3) Bonanno Giuseppe	presente	11) Romano Vincenzo	presente
4) Cerniglia Filippo	assente	12) Stadarelli Rosalia	assente
5) Cocchiara Agostino	presente	13) Strano Giusto	presente
6) D'Acquisto Rosalia	presente	14) Tripoli Salvatore	presente
7) Falletta Sonia	presente	15) Tubiolo Antonino	presente
8) Ferraro Antonino	presente	16) Vicari Giovanna	presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Premesso che:

– con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002 è stato adottato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati;

– la sig.ra xxxxxxxx xxxxxx ha presentato nei termini una opposizione (n. 162) relativa ai fondi di proprietà identificati in catasto al Foglio 17 partt. 1925 e 318, ricadente nel PRG adottato in ZTO “E2”, rilevando che:

“1. nel PRG a confine con detto terreno è stata individuata un’ampia zona destinata ad area di insediamenti produttivi misti a residenza con simbolo D3. Anche i terreni prospicienti ubicati lungo la sponda del fiume Landro sono indicati come ricadenti in zona D3;

2.L’anzidetto terreno è ubicato nella direttrice di espansione urbana dell’abitato in perfetta continuità con la zona D3 e servito da energia elettrica e rete telefonica. È inoltre caratterizzato da favorevoli condizioni morfologiche in quanto sorge su un terreno pianeggiante mentre è naturalmente distinto dal burrone del fiume Landro nella zona con questo limitrofa;

3.A ridosso della stessa area si può palesemente notare una intensa edificazione a media densità. Costruzioni che verosimilmente non rispondono ai requisiti fissati dal precedente P.d.F. e quindi presumibilmente in difformità dallo strumento vigente all’atto dell’edificazione;

4.Il Regolamento edilizio comunale del 10.10.1980 all’art. 26 Capo I nell’individuare le zone territoriali omogenee ha indicato come C1 “il territorio destinato all’espansione dell’agglomerato urbano principale a valle della trazzera Pantaleo sino alla soppressa ferrovia a scartamento ridotto Palermo-Corleone con l’esclusione della zona B che trovasi a monte e a valle della ex SS 121 e fino alla nuova provinciale per Belmonte Mezzagno”, zona nella quale ricade il terreno della sottoscritta.

Considerato quanto in premessa, la scrivente non trova sufficienti motivazioni alla scelta progettuale che di fatto penalizza pesantemente il proprio terreno, (...);

– la sig.ra xxxxxxxx xxxxxx concludeva opponendosi al PRG laddove per il proprio terreno prevedeva che *“la destinazione a E2 verde agricolo di pausa e rispetto delle urbanizzazioni”* e chiedendo che *“la destinazione del suolo ad uso D3 venisse estesa anche al proprio terreno”*;

– sulla opposizione n° 162 in argomento il progettista del P.R.G. si era espresso, nei tempi e con le modalità stabilite dalla L.R. 71/78, per la sua non accoglibilità, atteso che *“Il PRG ha classificato zona omogenea “D3” l’area*

compresa tra la SP Misilmeri-Belmonte Mezzagno e il torrente Landro limitando tale classificazione alle aree con presenza prevalente di edifici destinati ad attività produttive e classificando le ulteriori aree poste a ridosso del succitato torrente Landro quali zone di verde agricolo di tutela del corso d'acqua. Le aree di proprietà dell'opponente sono comprese all'interno di tali zone E2 e le loro particolari configurazioni non rispondono neanche al presupposto di soddisfare l'aspettativa dell'opponente di consentire eventuali contenute zone di espansione delle zone D3";

– su tale osservazione l'organo comunale cui spetta l'onere di formulare le proprie deduzioni, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni (ex art- art. 3, comma 5, della L.r. n. 71/78), non ha espresso alcuna valutazione;

– con Decreto Assessoriale 18 ottobre 2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica è stato approvato il P.R.G. del Comune di Misilmeri ed i suoi allegati, omettendo di assumere le determinazioni di competenza, previste dall'art. 4 della L.r. n. 71/78, sulla opposizione in argomento;

– con Sentenza n° xxxx /15 Reg. Coll. N° 00648/2007 Reg. Ric., notificata a questo Ente in data 26/01/2021, il TAR ha disposto l'Annullamento del P.R.G. *“per la parte relativa al territorio oggetto della opposizione della ricorrente, con il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri di esaminare l'opposizione presentata dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per poi trasmettere le relative valutazioni all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che provvederà ad assumere le definitive determinazioni su tale opposizione, nei tempi e nei modi di legge”,* pur ammettendo che *“le scelte urbanistiche che devono essere effettuate dalle amministrazioni in sede di pianificazione territoriale sono, in linea di principio, ampiamente discrezionali. Nell'ambito del procedimento volto alla formazione degli strumenti urbanistici, i privati possono intervenire solo attraverso le opposizioni e osservazioni, e cioè attraverso strumenti che non hanno la forza di modificare le scelte effettuate, ma la funzione, sostanzialmente collaborativa, di evidenziare particolari situazioni o circostanze che possano indurre l'amministrazione a rivedere le scelte in corso di adozione”;*

– che all'atto della notifica della sentenza il Responsabile pro-tempore dell'Area 4, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, ha avviato le procedure richieste dal TAR, in qualità di Responsabile del procedimento;

Visto il parere espresso sulla osservazione n. 162, dal Responsabile del procedimento, che si allega alla presente sub lett. A) per fare parte integrante del provvedimento, che nel merito osserva

- Il P.R.G., adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del 12/08/2002, ha classificato come Zona Territoriale Omogenea “D3” ex art. 30 delle N.T.A. l'area compresa tra la S.P. Misilmeri-Belmonte Mezzagno e il torrente Landro/Rigano limitando tale classificazione alle aree con presenza

prevalente di edifici destinati ad attività produttive e classificando le ulteriori aree poste a ridosso del succitato torrente Landro quali zone di verde agricolo di tutela del corso d'acqua.

- Le aree di proprietà dell'opponente sono comprese all'interno di tali zone E2 e le loro particolari configurazioni non rispondono, anche alla luce della recente alluvione del 3 novembre 2018 che ha mostrato le fragilità intrinseche del territorio in prossimità dei corsi d'acqua, al presupposto di soddisfare l'aspettativa dell'opponente di consentire eventuali contenute zone di espansione delle zone "D3" attualmente vigenti.

Tutto ciò premesso,

Considerato che il superiore parere conclude: "*Per i motivi fin qui illustrati si ritiene che l'opposizione in argomento non sia accoglibile*";

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare alla formulazione delle deduzioni sulle opposizioni e osservazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 71/78;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150;

Vista la L. 06/08/1967 n° 765;

Visto il D.M. 2 aprile 1968 n° 1144;

Visto il D.P.R. 380/01 T.U. edilizia;

Visto il vigente P.R.G. il Regolamento edilizio e le N.T.A. del Comune di Misilmeri;

Condivise le deduzioni espresse sulla opposizione n. 162 dal Responsabile pro-tempore dell'Area 4/Responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Lo Bocchiario;

Propone

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1) di dare atto che le deduzioni espresse sulla opposizione n. 162 dal Responsabile del Procedimento, arch. G. Lo Bocchiario, fanno parte integrante del presente provvedimento, cui sono allegate sub. Lett. A);

2) di condividere il parere espresso dal Responsabile del procedimento, sintetizzato in narrativa, e, quindi, di non accogliere l'osservazione n. 162;

e, per l'effetto,

3) di confermare la destinazione a ZTO "E2", prevista per il lotto della opponente nel P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad Acta n° 67 del

12/08/2002;

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area 4 di provvedere ad ogni altro adempimento previsto ex lege, conseguente all'avvenuta adozione della presente proposta di deliberazione;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vigente O.A.EE.LL.

Misilmeri 29.03.2021

Il proponente
F.to arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 29.03.2021

Il Responsabile dell'Area 4

F.to arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 31.03.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.5 dell'o.d.g, avente ad oggetto:«Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 162».

Si da atto che sono presenti nell'aula virtuale n.14 consiglieri, assenti n.2 (Cerniglia Filippo e Stadarelli Rosalia).

Per l'amministrazione sono presenti gli assessori : Domenico Cammarata e Maria Concetta Fascella;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Architetto Rita Corsale, Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica";

In assenza di interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. XXXX/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n.162», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch.Rita Corsale, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	14	
Voti Favorevoli	12	
Astenuti	2	Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia

Delibera

– di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Piano regolatore generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 67 del 12.08.2002 e approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 18 ottobre 2006. Sentenza TAR n. xxxx/2015 - Deduzioni dell'Ente sull'osservazione n. 162», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Delibera

Con successiva votazione, voti favorevoli 12, astenuti 2 (Arnone Angelo e D'Acquisto Rosalia;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: sig. Antonino Tubiolo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 05/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì, 06.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 06.05.2021 al 21.05.2021

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 22.05.2021

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 06.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE